



Giunte e Commissioni

RESOCONTO STENOGRAFICO

n. 18

7^a COMMISSIONE PERMANENTE (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport)

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

94^a seduta: mercoledì 20 giugno 2007

Presidenza della presidente Vittoria FRANCO

I N D I C E

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(502) CUSUMANO e BARBATO. – Nuove norme in materia di difficoltà specifiche d'apprendimento

(1011) ASCIUTTI ed altri. – Nuove norme in materia di difficoltà specifiche di apprendimento

(1169) Vittoria FRANCO ed altri. – Nuove norme in materia di difficoltà specifiche d'apprendimento

(Seguito della discussione congiunta e approvazione con modificazioni del disegno di legge n. 1169. Assorbimento dei disegni di legge nn. 502 e 1011)

PRESIDENTE, relatrice	Pag. 3, 4, 11
ASCIUTTI (FI)	4, 5
* CAPELLI (RC-SE)	3, 4, 10
DAVICO (LNP)	8
* MARCONI (UDC)	7
* PELLEGATTA (IU-Verdi-Com)	6
SOLIANI (Ulivo)	6
VALDITARA (AN)	5
ALLEGATO (contiene i testi di seduta)	13

N.B. L'asterisco accanto al nome riportato nell'indice della seduta indica che gli interventi sono stati rivisti dagli oratori.

Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democrazia Cristiana per le autonomie-Partito Repubblicano Italiano-Movimento per l'Autonomia: DCA-PRI-MPA; Forza Italia: FI; Insieme con l'Unione Verdi-Comunisti Italiani: IU-Verdi-Com; Lega Nord Padania: LNP; L'Ulivo: Ulivo; Per le Autonomie: Aut; Rifondazione Comunista-Sinistra Europea: RC-SE; Sinistra Democratica per il Socialismo Europeo: SDSE; Unione dei Democratici cristiani e di Centro (UDC): UDC; Misto: Misto; Misto-Consumatori: Misto-Consum; Misto-Italia dei Valori: Misto-IdV; Misto-Italiani nel mondo: Misto-Inm; Misto-Partito Democratico Meridionale (PDM): Misto-PDM; Misto-Popolari-Udeur: Misto-Pop-Udeur; Misto-Sinistra Critica: Misto-SC.

I lavori hanno inizio alle ore 15,40.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(502) CUSUMANO e BARBATO. – *Nuove norme in materia di difficoltà specifiche d'apprendimento*

(1011) ASCIUTTI ed altri. – *Nuove norme in materia di difficoltà specifiche di apprendimento*

(1169) Vittoria FRANCO ed altri. – *Nuove norme in materia di difficoltà specifiche d'apprendimento*

(Seguito della discussione congiunta e approvazione con modificazioni del disegno di legge n. 1169. Assorbimento dei disegni di legge nn. 502 e 1011)

PRESIDENTE, *relatrice*. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 502, 1011 e 1169, sospesa nella seduta del 6 giugno 2007.

Desidero informare i colleghi che, per ottemperare alla condizione e alle osservazioni formulate dalla Commissione affari costituzionali, avevo predisposto un testo 2 dell'emendamento 1.100, interamente sostitutivo del disegno di legge n. 1169, assunto come testo base per il nostro esame. Tale riformulazione ha registrato il parere favorevole della predetta Commissione, nonché della Commissione bilancio, a condizione che sia apporata una modifica all'articolo 6, comma 3. In sostanza, ci si chiede di sostituire le parole «non comportano» con le seguenti: «non devono comportare», in modo che il limite sia tassativo e non lasci alcuno spazio di interpretazione.

A tal fine presento una ulteriore riformulazione dello stesso emendamento 1.100, che diventa il nuovo testo del disegno di legge n. 1169 e che ne permetterà la votazione articolo per articolo.

CAPELLI (*RC-SE*). Signora Presidente, penso che il disegno di legge al nostro esame sia importante, anche perché frutto del lavoro compiuto insieme alle associazioni dei genitori di bambini affetti da difficoltà specifiche di apprendimento (DSA). È stata tuttavia introdotta una modifica ad un comma che, pur non stravolgendo il senso del provvedimento, tocca diritti acquisiti, sui quali non dovrebbe interferire il disegno di legge che contiene unicamente nuove norme in materia di riconoscimento e definizione di dislessia, disgrafia e discalculia.

Dissentito nettamente dal comma 2 dell'articolo 1 nel nuovo testo. La precedente formulazione approvata recitava: «Le DSA non rientrano, eccetto casi particolari, nelle categorie dell'*handicap* di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modificazioni». Nel nuovo testo del disegno di legge, modificato per l'insopprimibile esigenza della Commissione

bilancio di non comportare oneri per lo Stato, si legge: «La legge 5 febbraio 1992, n. 104, non trova applicazione nei confronti degli alunni affetti da DSA».

Ciò impedisce alle famiglie di usufruire dei benefici previsti dalla legge n. 104 del 1992, cancellando, a mio parere, diritti che non ineriscono all'ambito scolastico.

ASCIUTTI (*FI*). Ai fini di questa legge.

CAPELLI (*RC-SE*). Allora bisogna specificarlo.

Propongo pertanto la soppressione del comma 2 dell'articolo 1, tanto più alla luce del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2006, n. 185, «Regolamento recante modalità e criteri per l'individuazione dell'alunno come soggetto in situazione di *handicap*, ai sensi dell'articolo 35, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289». Oltre tutto, questo disturbo riceve una classificazione dall'Organizzazione mondiale della sanità; si tratta quindi di una questione già disciplinata per legge. Perché andare a toccare la legge n. 104 del 1992 che, a mio parere, è sovraordinatrice?

Le organizzazioni che auspicano una rapida approvazione del disegno di legge hanno espresso osservazioni analoghe alle mie in merito. Ribadisco quindi che il comma 2 dell'articolo 1 rappresenta una scelta assai grave. Si tratta infatti – lo ripeto – di un impedimento per i soggetti che possono usufruire dei benefici previsti dalla legge n. 104.

PRESIDENTE, *relatrice*. Vorrei precisare che l'originaria formulazione del comma 2 dell'articolo 1 era suscettibile di determinare nuovi oneri; sembrava infatti che tutti quelli affetti da dislessia potessero poi usufruire dei benefici di cui alla legge n. 104 del 1992. In realtà non è così: sono le stesse associazioni a non volere che i bambini affetti da dislessia ricadano sotto la tutela di tale legge; se intervengono altri disturbi, oltre la dislessia, vi rientrano automaticamente, così come nel caso in cui essi soffrano di malattie gravi. Un bambino gravemente dislessico, che presenta anche altre patologie, può avvalersi dei benefici della legge citata.

Non vanno poi dimenticate le numerose garanzie per le famiglie previste nell'articolato: la diversa considerazione del bambino e del suo rapporto con la scuola, le misure educative e didattiche di supporto, nonché l'iniziativa dell'accertamento in capo alle scuole. Questo, in particolare, è un importante passo avanti.

La soppressione del comma 2 dell'articolo 1 comporterebbe un ulteriore parere della Commissione bilancio, con un conseguente allungamento dei tempi. Per questo propongo di approvare il testo da me presentato, rinviando eventuali ulteriori approfondimenti alla fase di esame presso la Camera dei deputati.

VALDITARA (AN). Signora Presidente, desidero in primo luogo manifestare la soddisfazione del Gruppo Alleanza Nazionale per la conclusione dell'*iter* del provvedimento, in quanto, insieme con le altre forze dell'opposizione, ne avevamo sollecitato la calendarizzazione e la discussione in sede deliberante. Già nella scorsa legislatura, del resto, il Centro-destra aveva sostenuto una iniziativa analoga. Devo anche dare atto alla maggioranza e all'opposizione di uno sforzo comune per superare le difficoltà incontrate, con particolare riferimento ai profili finanziari; la Commissione bilancio, infatti, aveva presentato una serie di rilievi, in alcuni casi forse esagerati.

Alleanza Nazionale manifesta dunque apprezzamento per la rapida conclusione dell'*iter* legislativo e per l'atteggiamento pressoché unanime di tutte le forze politiche su un tema di così grande interesse e importanza sociale. Auspichiamo che, in generale, su temi particolarmente rilevanti per i cittadini italiani si possano mettere da parte le contrapposizioni politiche e lavorare insieme. In questo caso ciò è avvenuto e ne siamo soddisfatti.

In merito alla questione sollevata dalla senatrice Capelli, ad una prima lettura anch'io avevo ritenuto che si trattasse di una disposizione più restrittiva perché, al comma 2 dell'articolo 1, non è più detto, come nel testo originario: «Le DSA non rientrano, eccetto casi particolari, nelle categorie dell'*handicap* di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modificazioni». Occorre comprendere che cosa siano la dislessia e i disturbi specifici dell'apprendimento, ma i commi 3, 4 e 5 dell'articolo 1 offrono chiarimenti. Allora, forse, le preoccupazioni della senatrice Capelli potrebbero essere risolte. È evidente, infatti, che i casi che possono beneficiare della legge n. 104 presentano ulteriori patologie, qualcosa che deve essere classificato diversamente. Se è questa la volontà del legislatore – perché poi, in definitiva, dipende da noi chiarire con le nostre dichiarazioni di voto il senso delle parole – allora possiamo approvare il testo. Forse, dando particolare rilievo alla lettera dei commi 3, 4 e 5 dell'articolo 1, possiamo risolvere il problema sollevato dalla senatrice Capelli. In questo caso preannuncio un convinto voto favorevole.

ASCIUTTI (FI). Signora Presidente, non arriviamo al testo finale con totale soddisfazione. Vorrei ricordare infatti che anche nella passata legislatura, arrivati allo stesso punto, per questioni di natura finanziaria, non riuscimmo a concludere l'*iter* di un analogo provvedimento. Avremmo preferito che il Ministero della salute, che si è opposto all'individuazione di un piccolo finanziamento che avrebbe consentito un intervento più organico, desse maggiore collaborazione. Invece, ha fatto una scelta diversa; forse per tale Ministero la dislessia non è un problema particolarmente sentito.

Comunque, il provvedimento che andremo ad approvare sancisce alcuni principi importanti e le difficoltà specifiche di apprendimento vengono riconosciute e tutelate nell'ambito della formazione nella scuola e delle misure educative e didattiche di supporto. Vedremo se nel tempo riu-

sciremo a trovare i finanziamenti necessari ad intervenire in maniera più significativa, come pensavamo all'inizio.

Per tutte queste ragioni il Gruppo Forza Italia esprime voto favorevole sul provvedimento, nel nuovo testo.

PELLEGATTA (*IU-Verdi-Com*). Credo doveroso dare atto alla Presidente relatrice di aver compiuto ogni sforzo per portare a compimento l'esame del provvedimento, nonostante le difficoltà incontrate.

Adesso il testo è più «leggero» rispetto al precedente, con una minore incisività derivante, a mio avviso, dalla riscrittura dell'articolo 3, relativamente al rapporto tra servizio scolastico e servizio sanitario. Nonostante questo intervento di modifica, ritengo il testo importante e significativo. A mio avviso, esso è innovativo quanto alle norme riguardanti la definizione dei disturbi (raramente, infatti, le leggi contengono definizioni precise di certe patologie) e a quelle concernenti la formazione del personale docente e non docente, che deve essere preparato ad affrontare questa problematica. Nel testo, inoltre, è contenuto un forte invito a prestare specifica attenzione ai disturbi dell'apprendimento perché questi non diventino uno stigma sociale. Bisogna, infatti, fare attenzione all'utilizzo della parola *handicap*. Il nuovo testo della legge, infine, valorizza un modello di scuola flessibile, attento alla famiglia e alle diverse problematiche che i ragazzi portano nell'istituzione formativa.

Per tali ragioni esprimo il mio voto favorevole.

SOLIANI (*Ulivo*). Signora Presidente, il voto finale esprime una valutazione complessiva che non può che essere positiva, perché con il provvedimento che ci accingiamo a votare pronunciamo una parola nuova, avente forza di legge, nella vita della scuola italiana e di molte famiglie. Se in precedenza non esisteva nulla, da oggi esisterà una normativa molto importante, anche se sono dell'idea che il cammino è solo all'inizio.

Il punto di partenza è il riconoscimento esplicito che le difficoltà specifiche di apprendimento presentano caratteristiche rilevanti, mentre finora erano rimaste in ombra nell'ambito scolastico, senza che nessun insegnante, dirigente scolastico o membro della famiglia avesse gli strumenti per affrontarle. Ora abbiamo l'obbligo di andare incontro a queste difficoltà.

Così come era previsto nella proposta di legge originaria, avremmo voluto un maggiore coinvolgimento del Servizio sanitario nazionale, in modo da poter rispondere a tutte le esigenze, ma, essendo solo all'inizio del percorso, non possiamo che prendere atto della strada ancora da fare. Tuttavia giudico con particolare favore il riconoscimento del disturbo e del ruolo delle famiglie nonché l'attenzione assicurata all'atto della valutazione. Nella valutazione, infatti, bisogna tener conto che le difficoltà specifiche di apprendimento non significano che l'alunno non sia preparato, capace o intellettualmente all'altezza dei risultati potenzialmente attesi, ma solo che egli ha talune difficoltà.

Anch'io ritengo opportuno licenziare il provvedimento nonostante i suoi limiti, dei quali mi rammarico. Forse si poteva compiere uno sforzo maggiore; lascio tale dichiarazione agli atti proprio per sottolineare la necessità di proseguire nel cammino intrapreso. Nel contesto attuale sono fondamentali le norme che ci accingiamo ad approvare e il fatto che esse siano il frutto di un lavoro comune di tutte le forze politiche è, a mio avviso, un risultato significativo, il cui valore sarà senz'altro riconosciuto.

Sull'ultimo punto, relativo al comma 2 dell'articolo 1, ancora oggi discusso, è importante distinguere l'*handicap* e la relativa legislazione dai disturbi dell'apprendimento. È evidente, sia per la discussione qui svolta sia per la formulazione letterale del testo, che alunni affetti da difficoltà riconoscibili come *handicap* e da disturbi di apprendimento debbano usufruire dei benefici previsti dalla legge n. 104 del 1992. Mentre non è opportuno collegare, nemmeno in misura marginale, la legge n. 104 alla dislessia, perché ciò cambierebbe la natura del provvedimento in esame.

MARCONI (*UDC*). Signora Presidente, il testo che stiamo per approvare è complessivamente migliore di quello originario e la prima considerazione di carattere generale riguarda la bontà della legge, che risponde ad un bisogno reale. All'inizio dell'*iter* parlamentare, non avendo partecipato al dibattito svoltosi sulla materia nella precedente legislatura, nutro gravi perplessità in merito alla capacità di individuare, in un testo normativo, una risposta ad una questione oggettivamente difficile da definire. Ritengo pertanto che il testo prodotto rappresenti un buon risultato, che affronta bene la questione senza determinare particolari oneri per le istituzioni scolastiche.

Intanto, esso segnala la necessità di individuare, negli spazi dell'autonomia scolastica, elementi nuovi che non siamo riusciti ad immaginare; in tale ambito la collaborazione fra scuola e famiglia dovrebbe essere molto forte, data la delicatezza della materia e i labili confini delle difficoltà specifiche di apprendimento.

A tale riguardo, ritengo che la nuova formulazione del comma 2 dell'articolo 1 sia una buona soluzione. L'indicazione «eccetto casi particolari» contenuta nel testo originario creava solo confusione. Infatti, o la dislessia e le altre difficoltà specifiche di apprendimento rientrano nelle previsioni della legge n. 104 del 1992, con un apposito intervento legislativo per ricomprenderle in essa, oppure non vi rientrano. Quanto riferito dalla stessa Presidente relatrice, relativamente alle richieste delle famiglie, deve indirizzarci verso questo tipo di soluzione.

La nuova formulazione dei commi 3, 4 e 5 dell'articolo 1 del testo di legge è abbastanza curiosa, anche se comprendo che tale aspetto riguarda il linguaggio legislativo. L'espressione «disturbo di origine costituzionale», contenuta nel testo originario diventa «ai fini della presente legge» nel testo riformulato. Quindi, la dislessia sarebbe un disturbo solo in base a questa legge e non oggettivamente. Semplicemente trovo strano che tale

disturbo esista ai fini della legge che andiamo ad approvare, ma che nella realtà non sia così. Tale modifica sembra voler mitigare la presunzione in base alla quale la dislessia è ritenuta, universalmente, un disturbo di origine costituzionale. Il testo originario, dunque, era più corretto dal punto di vista lessicale.

Ritengo molto buona la soluzione intervenuta all'articolo 3, comma 3, non so se grazie anche a una mia sollecitazione. Avevo infatti segnalato che l'espressione «su istanza della famiglia» contenuta nel comma 6 dell'articolo 3 nel testo originario, per la diagnosi di DSA, poteva forse non determinare un contenzioso, ma generare qualche difficoltà. Il nuovo testo, che parla genericamente di una diagnosi effettuata nell'ambito dei trattamenti specialistici già assicurati dal Servizio sanitario nazionale, risolve bene una questione che poteva dare origine a contenzioso. In tale soluzione vedo crescere e fortificarsi uno spirito di collaborazione.

Rubando il mestiere al collega Davico, con il quale ho felicemente firmato una proposta di legge costituzionale al riguardo (lui poi approfondirà e farà la giusta pubblicità a quello che sta facendo), e nella speranza che il testo venga poi corretto alla Camera, segnalo all'articolo 4 l'uso delle espressioni *e-learning* e *on-line*. Mi chiedo se non sia possibile evitare, nella legislazione (ancora) italiana, l'uso di parole inglesi, francesi o tedesche. Durante lo svolgimento dell'indagine conoscitiva sul cinema siamo stati sommersi da un'infinità di termini inglesi, che sinceramente non comprendo e preferisco non leggere. Si dice che questa invadenza della lingua straniera ci porti a conoscere sempre meno l'italiano e ad apprendere male le altre lingue; per imparare bene le altre lingue è infatti necessario conoscere bene la propria.

Concludo anch'io, come hanno fatto tutti, con un'osservazione di natura politica. È vero che si tratta di una legge che non disturba le alleanze e che non necessita di chissà quale grande schieramento. Credo tuttavia che queste leggi di buon senso, largamente condivise, rappresentino una strada da percorrere, almeno per questa Commissione e per la nostra attività, che tocca in misura minore aspetti di natura economico-politica.

Vorrei infine ringraziare in modo particolare la Presidente, che si è fatta promotrice di questa iniziativa, conducendola nel modo migliore.

DAVICO (*LNP*). Signora Presidente, non posso che ribadire anch'io alcuni concetti già enunciati da altri colleghi.

Non mi soffermo sulle imperfezioni del testo, che potranno sempre essere corrette e migliorate e per le quali vi sono talvolta difficoltà a trovare la giusta interpretazione; non è semplice muoversi in contesti legislativi già esistenti. Ho sentito, in particolare, alcune considerazioni sul comma 2 dell'articolo 1, che effettivamente potrà essere oggetto di ulteriori migliorie.

In ogni caso, mi sembra che con questo disegno di legge si stabiliscano alcuni principi fondamentali e importanti. Il primo è un principio di carattere giuridico-costituzionale. La nostra Costituzione parla di uguaglianza di fronte alla legge e alla società e di rimozione degli ostacoli che

impediscono l'uguaglianza: non l'essere uguali, ma l'uguaglianza dei diritti e delle possibilità di vita, di studio, di lavoro. Noi oggi, con la proposta di legge in esame, cerchiamo di rendere più effettivo quel principio.

In secondo luogo, ribadiamo un concetto: la didattica e la formazione devono essere personalizzate e indirizzate il più possibile al singolo. Non è più attuale il concetto di scuola e di formazione rivolta ad una classe. Le classi ovviamente devono esserci, perché dal punto di vista organizzativo non è possibile che vi sia un insegnante per ogni persona, ma, all'interno del gruppo classe, gli insegnanti e la didattica devono cercare di arrivare il più possibile alla persona, all'individuo, a colui che è in formazione, che è diverso da tutti gli altri e che, quindi, deve essere seguito in modo particolare. Ovviamente ci sono anche azioni generiche, che coinvolgono tutti; tuttavia, in casi di difficoltà di apprendimento non dichiarate e non visibili, bisogna sforzarsi di arrivare il più possibile alla persona, al singolo individuo e, insieme a lui, alla sua famiglia e a coloro che gli sono vicini. Con il disegno di legge in esame mi sembra che ci muoviamo proprio in questa direzione.

Il terzo principio che mi sento di sottolineare è quello del buonsenso. Mi riferisco a un clima collaborativo che non solo in questo caso, ma anche in altre occasioni si è registrato in questa Commissione, con il superamento di difficoltà burocratiche, economiche e finanziarie e, di fronte a situazioni particolari, soprattutto con il superamento delle coloriture politiche, delle divisioni e delle distinzioni che troppe volte ci contraddistinguono su altri temi. In questo caso credo che siamo riusciti, con il buonsenso, a fare qualcosa di buono, andando incontro non solo a chi vive certe difficoltà, ma anche alle loro famiglie e ai loro insegnanti.

Altre conseguenze derivano da questa azione. Questi ragazzi, che incontrano qualche difficoltà in più degli altri, non sono diversi: hanno un'intelligenza differente dagli altri, che non risponde ai canoni scolastici tradizionali e alla cui particolarità si cerca di ovviare, quindi, con misure educative e didattiche individualizzate. Questi ragazzi, se non vengono considerati con questo spirito, possono subire altri tipi di conseguenze, come il disagio, la depressione, il bullismo. Ciò che forma, che fa crescere, che aiuta a migliorarsi è il successo, non l'insuccesso. Non c'è più la scuola del bastone e dei colpi di stecca sulle mani; non sono il rimprovero o la repressione a far crescere, ma il successo. Quindi, aiutare i ragazzi che incontrano qualche difficoltà in più ad avere successo nell'esperienza formativa significa aiutarli a crescere meglio; questa è l'unica strada che hanno per affermarsi e per impostare bene la loro vita.

Da ultimo mi preme sottolineare alcuni profili pratici contenuti nel disegno di legge. Reputo particolarmente interessanti le norme relative alla diagnosi precoce del disturbo e alla riabilitazione in tempi rapidi, senza aspettare che tali fenomeni si manifestino con evidenza nel tempo, bensì intervenendo il prima possibile, per evitare conseguenze negative. Sono altresì da segnalare le disposizioni in merito alla formazione degli insegnanti, dei genitori e di chi ha a che fare con questi ragazzi; penso agli educatori, agli animatori di quartiere o di oratorio, agli allenatori delle

squadre sportive. I ragazzi, infatti, non vivono solo l'esperienza scolastica; se un ragazzo ha difficoltà a leggere, avrà difficoltà anche a leggere alla lavagna gli schemi di gioco della sua squadra. Sono poi importanti la flessibilità delle modalità didattiche – e, quindi, l'avvio di un apprendimento individualizzato – e la flessibilità oraria dell'attività lavorativa dei genitori, nonché il coinvolgimento del Ministero della pubblica istruzione.

CAPELLI (RC-SE). Signora Presidente, dichiaro la mia astensione sul provvedimento in esame.

Nell'insieme penso che si tratti di una buona legge; del resto, il testo è stato depurato da tutto ciò che sa di definizione sanitaria: non si parla di disturbi, ma di difficoltà. Condivido inoltre la soppressione del riferimento all'origine costituzionale del disturbo contenuta nei commi 3, 4 e 5 dell'articolo 1, anche perché in campo medico le origini di tali disturbi non sono ancora definite e sono ancora oggetto di studio. Credo che nel passaggio alla Camera si debba ulteriormente modificare il testo dal punto di vista lessicale affinché sia ben chiaro che si tratta di difficoltà e non di *handicap*.

Ciò posto, penso che il legislatore debba assumersi la responsabilità di scrivere una legge chiara. Il legislatore, peraltro, anche se ha lavorato in stretta connessione con le famiglie (che reclamano fortemente questo provvedimento), non è soltanto il loro portavoce. In questo caso, infatti, il Parlamento, sottoposto a spinte diverse, avrebbe una visione parziale della società.

Tengo a sottolineare, poi, che quando le difficoltà di discalculia, disgrafia e dislessia si sommano a condizioni familiari disagiate i bambini necessitano di un sostegno. L'espressione «eccetto casi particolari» contenuta nel testo originario del comma 2 dell'articolo 1 serviva per garantire tale sostegno, soprattutto quando le diverse difficoltà si sommano tra loro e non c'è un ambiente familiare in grado di seguire i bambini. Questi, infatti, vanno seguiti anche a casa e condotti da specialisti, che certe famiglie disagiate non possono permettersi. Quindi, stabilendo con un provvedimento gerarchicamente sovraordinato che i bambini, in particolari condizioni, non rientrano nel campo di applicazione della legge n. 104 del 1992, creiamo un *vulnus* nella legislazione generale. Il disegno di legge che stiamo per approvare, infatti, è stato presentato perché le numerose circolari scolastiche intervenute in proposito vengono disattese. Esistono già circolari ministeriali che informano sul da farsi in caso di disgrafia o dislessia, ma è stato necessario un intervento legislativo per dare maggiore coerenza alle disposizioni in materia. Se, però, viene approvata la nuova formulazione del comma 2, dell'articolo 1, si vanificano le finalità di tale intervento.

In conclusione, a nome del mio Gruppo, dichiaro un voto di astensione, con l'auspicio che tale comma venga soppresso almeno nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento.

PRESIDENTE, *relatrice*. Passiamo all'esame degli articoli di cui consta il nuovo testo da me proposto, in qualità di relatrice, per il disegno di legge n. 1169.

(La Presidente accerta la presenza del numero legale).

Metto ai voti l'articolo 1.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 2.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 3.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 4.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 5.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 6.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 7.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 8.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 9.

È approvato.

Metto ai voti il disegno di legge n. 1169, nel nuovo testo, nel suo complesso, con l'intesa che la Presidenza si intende autorizzata ad effettuare i coordinamenti che si rendessero necessari.

È approvato.

Restano conseguentemente assorbiti i disegni di legge nn. 502 e 1011.

Desidero ringraziare tutti per il lavoro che abbiamo svolto insieme nel corso di molti mesi per superare le innumerevoli difficoltà incontrate. Il provvedimento che abbiamo testé approvato è frutto della cooperazione

di tutte le forze politiche. Non è la legge che ciascuno di noi avrebbe voluto all'inizio, però è la legge in questo momento possibile. Spero che il gesto responsabile che tutti insieme stiamo compiendo venga apprezzato dal mondo della scuola, dalle famiglie e dagli stessi bambini che, quando saranno cresciuti, potranno godere dei frutti delle disposizioni oggi approvate. Sono d'accordo con il senatore Davico che si tratta di un contributo alla realizzazione di condizioni di uguale cittadinanza e di pari opportunità nel solco dei principi costituzionali.

I lavori terminano alle ore 16,30.

ALLEGATO

NUOVO TESTO PROPOSTO DALLA PRESIDENTE RELATRICE
E APPROVATO DALLA COMMISSIONE PER IL DISEGNO
DI LEGGE N. 1169

Nuove norme in materia di difficoltà specifiche d'apprendimento

Art. 1.

(Riconoscimento e definizione di dislessia, disgrafia e discalculia)

1. La presente legge riconosce la dislessia, la disgrafia/disortografia e la discalculia, di seguito denominate «DSA», quali difficoltà specifiche di apprendimento, che si manifestano in presenza di capacità cognitive adeguate, in assenza di patologie neurologiche e di deficit sensoriali.

2. La legge 5 febbraio 1992, n. 104, non trova applicazione nei confronti degli alunni affetti da DSA.

3. Ai fini della presente legge, la dislessia è un disturbo che si manifesta con una difficoltà nell'imparare a leggere, in particolare nella decifrazione dei segni linguistici, ovvero nella correttezza e nella rapidità di lettura.

4. Ai fini della presente legge, la disgrafia/disortografia è un disturbo che si manifesta con prestazioni grafiche scadenti e particolarmente scorrette.

5. Ai fini della presente legge, la discalculia è un disturbo che si manifesta con una difficoltà negli automatismi del calcolo e dell'elaborazione dei numeri.

6. La dislessia, la disgrafia/disortografia e la discalculia possono sussistere separatamente o insieme.

7. Le DSA impediscono l'utilizzo in maniera automatica e strumentale delle capacità di lettura, di scrittura e di calcolo e possono costituire una limitazione importante per alcune attività della vita quotidiana delle persone.

Art. 2.

(Finalità)

1. La presente legge persegue le seguenti finalità:

a) garantire il diritto all'istruzione e i necessari supporti agli alunni con DSA;

- b) favorire il successo scolastico e prevenire blocchi nell'apprendimento degli alunni con DSA, agevolandone la piena integrazione sociale e culturale;
- c) ridurre i disagi formativi ed emozionali per i soggetti con DSA;
- d) assicurare una formazione adeguata e lo sviluppo delle potenzialità degli alunni con DSA;
- e) adottare forme di verifica e di valutazione adeguate alle necessità degli alunni con DSA;
- f) sensibilizzare e preparare gli insegnanti ed i genitori nei confronti delle problematiche legate alle DSA;
- g) assicurare adeguate possibilità di diagnosi precoce, a partire dalla scuola dell'infanzia, e di riabilitazione per i soggetti con DSA;
- h) incrementare la comunicazione e la collaborazione tra famiglia, scuola e servizi sanitari durante tutto l'arco dell'istruzione scolastica.

Art. 3.

(Diagnosi e riabilitazione)

1. È compito delle scuole di ogni ordine e grado, comprese le scuole dell'infanzia, attivare, previa apposita comunicazione alle famiglie interessate, interventi tempestivi, idonei ad individuare i casi sospetti di DSA degli alunni.
2. Per gli alunni che, nonostante adeguate attività di recupero e di riabilitazione delle capacità fonologiche, presentano persistenti difficoltà, la scuola trasmette apposita comunicazione alla famiglia.
3. La diagnosi di DSA è effettuata nell'ambito dei trattamenti specialistici già assicurati dal Servizio sanitario nazionale a legislazione vigente ed è comunicata dalla famiglia alla scuola di appartenenza dell'alunno.
4. Il Ministero della pubblica istruzione può promuovere, anche mediante iniziative da realizzare in collaborazione con il Servizio sanitario nazionale, attività di identificazione precoce da realizzare dopo i primi mesi di frequenza dei corsi scolastici, per individuare gli alunni a rischio di DSA. L'esito di tali attività non costituisce, comunque, una diagnosi effettiva di DSA.

Art. 4.

(Formazione nella scuola e nelle strutture sanitarie)

1. Al personale docente e dirigenziale delle scuole di ogni ordine e grado, comprese le scuole dell'infanzia, è assicurata una adeguata formazione riguardo alle problematiche relative alle DSA, nell'ambito dei programmi annuali di formazione attivati a valere sulle disponibilità già previste per la formazione del personale del comparto scuola e dei dirigenti

scolastici, anche con ricorso a strumenti di *e-learning* per la formazione on line.

2. La formazione degli insegnanti deve garantire una conoscenza approfondita delle problematiche relative alle DSA, una sensibilizzazione per l'individuazione precoce e la capacità di applicare strategie didattiche adeguate.

Art. 5.

(Misure educative e didattiche di supporto)

1. Gli alunni con segnalazione diagnostica di DSA hanno diritto a fruire di appositi provvedimenti dispensativi e compensativi di flessibilità didattica nel corso dei cicli di istruzione.

2. Agli alunni con DSA le istituzioni scolastiche garantiscono, nell'ambito della loro autonomia didattica e organizzativa, ai sensi delle disposizioni vigenti, tutte le misure utili a:

a) favorire l'uso di una didattica individualizzata e personalizzata, con forme efficaci e flessibili di lavoro scolastico che tengano conto anche di caratteristiche peculiari dei soggetti, quali il bilinguismo, adottando una metodologia e una strategia educativa adeguate;

b) coltivare negli alunni una struttura positiva di apprendimento, aiutandoli a vivere l'apprendimento in condizioni di benessere;

c) favorire il successo scolastico;

d) prevedere tecniche compensative, che possono comprendere anche l'uso delle tecnologie informatiche e degli strumenti di apprendimento alternativi, già attivabili a valere sulle risorse specifiche disponibili a legislazione vigente nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, nonché misure dispensative da alcune prestazioni non essenziali ai fini della qualità dei concetti da apprendere, oppure la possibilità di fruire di tempi più lunghi di esecuzione di quelli ordinari;

e) prevedere, nei casi di alunni bilingui con DSA, strumenti compensativi che favoriscano la comunicazione verbale e che, in particolare per l'insegnamento della lingua straniera, assicurino ritmi graduali e adeguati di apprendimento, prevedendo anche l'esonero dall'insegnamento della seconda lingua straniera, qualora prevista dal programma di studi.

3. Le misure di cui al comma 2 devono essere sottoposte periodicamente a monitoraggio per valutarne l'efficacia e il raggiungimento degli obiettivi.

4. Al fine di evitare che gli alunni con DSA siano posti in condizioni di svantaggio rispetto agli altri alunni, a causa della loro lentezza o incapacità di decodifica e di produzione di testi, le misure di cui al comma 2 devono comunque garantire adeguate forme di verifica e di valutazione, anche tramite la possibilità di utilizzare strumenti in funzione di ausilio, ovvero l'assegnazione di tempi più lunghi di esecuzione.

5. Le misure di cui al presente articolo sono da attuare senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della finanza pubblica.

Art. 6.

(Misure per l'attività lavorativa e sociale)

1. Alle persone con DSA sono assicurate uguali opportunità di sviluppo delle proprie capacità in ambito sociale e professionale.

2. I familiari fino al primo grado di alunni con DSA impegnati nell'assistenza alle attività scolastiche a casa possono usufruire di orari di lavoro flessibili.

3. Le modalità di esercizio del diritto di cui al comma 2 sono demandate ai contratti collettivi nazionali di lavoro dei comparti interessati e non devono comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 7.

(Disposizioni di attuazione)

1. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione e del Ministro della salute si provvede, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad emanare linee guida per la predisposizione di appositi protocolli regionali, da stipulare entro i successivi sei mesi, per le attività di identificazione precoce di cui all'articolo 3, comma 4.

2. Il Ministro della pubblica istruzione, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, individua le modalità di formazione dei docenti di cui all'articolo 4.

3. Il Ministro della pubblica istruzione, con il medesimo decreto di cui al comma 2 del presente articolo, individua altresì forme di verifica e di valutazione finalizzate ad evitare condizioni di svantaggio degli alunni con DSA, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 5, comma 4.

Art. 8.

(Competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome)

1. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, in conformità ai rispettivi statuti e alle relative norme di attuazione nonché alle disposizioni del titolo V della parte seconda della Costituzione.

2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono a dare attuazione alle disposizioni della legge stessa.

Art. 9.

(Clausola di salvaguardia)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono comunque derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

DISEGNO DI LEGGE n. 1169

d'iniziativa dei senatori FRANCO Vittoria, ASCIUTTI, CAPELLI, DAVICO, GIAMBRONE, MARCONI, NEGRI, PELLEGATTA, SOLIANI e VALDITARA

**Nuove norme in materia
di difficoltà specifiche d'apprendimento**

Art. 1.

(Riconoscimento e definizione di dislessia, disgrafia e discalculia)

1. La presente legge riconosce la dislessia, la disgrafia/disortografia e la discalculia, di seguito denominate DSA, quali difficoltà specifiche di apprendimento, che si manifestano in presenza di capacità cognitive adeguate, in assenza di patologie neurologiche e di *deficit* sensoriali.

2. Le DSA non rientrano, eccetto casi particolari, nelle categorie dell'*handicap* di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modificazioni.

3. La dislessia è un disturbo di origine costituzionale che si manifesta con una difficoltà nell'imparare a leggere, in particolare nella decifrazione dei segni linguistici, ovvero nella correttezza e nella rapidità di lettura.

4. La disgrafia/disortografia è un disturbo di origine costituzionale che si manifesta con prestazioni grafiche scadenti e particolarmente scorrette.

5. La discalculia è un disturbo di origine costituzionale che si manifesta con una difficoltà negli automatismi del calcolo e dell'elaborazione dei numeri.

6. La dislessia, la disgrafia/disortografia e la discalculia possono sussistere separatamente o insieme.

7. Le DSA impediscono l'utilizzo in maniera automatica e strumentale delle capacità di lettura, di scrittura e di calcolo e possono costituire una limitazione importante per alcune attività della vita quotidiana delle persone.

Art. 2.

(Finalità)

1. La presente legge persegue le seguenti finalità:

a) garantire il diritto all'istruzione e i necessari supporti agli alunni con DSA;

- b) favorire il successo scolastico e prevenire blocchi nell'apprendimento degli alunni con DSA, agevolandone la piena integrazione sociale e culturale;
- c) ridurre i disagi formativi ed emozionali per i soggetti con DSA;
- d) assicurare una formazione adeguata e lo sviluppo delle potenzialità degli alunni con DSA;
- e) adottare forme di verifica e di valutazione adeguate alle necessità degli alunni con DSA;
- f) sensibilizzare e preparare gli insegnanti ed i genitori nei confronti delle problematiche legate alle DSA;
- g) assicurare adeguate possibilità di diagnosi precoce, a partire dalla scuola dell'infanzia, e di riabilitazione per i soggetti con DSA;
- h) incrementare la comunicazione e la collaborazione tra famiglia, scuola e servizi sanitari durante tutto l'arco dell'istruzione scolastica.

Art. 3.

(Diagnosi e riabilitazione)

1. È compito delle scuole di ogni ordine e grado attivare interventi tempestivi, idonei ad individuare i casi sospetti di DSA.
2. Per gli alunni che, nonostante adeguate attività di recupero e di riabilitazione delle capacità fonologiche, presentano persistenti difficoltà, è attivato un percorso diagnostico specifico mediante segnalazione da parte della scuola alla famiglia.
3. Una diagnosi specialistica accurata e un trattamento riabilitativo adeguato e precoce sono un diritto per tutte le persone con DSA.
4. La diagnosi di cui al comma 3 deve essere effettuata da uno specialista qualificato e deve essere il più precoce possibile.
5. Il Servizio sanitario nazionale assicura competenze diagnostiche specifiche almeno a livello provinciale.
6. La diagnosi di DSA, su istanza della famiglia, deve essere notificata alla scuola mediante una procedura di segnalazione che non dà diritto alle provvidenze di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, se non in caso di particolare gravità.
7. Il Ministero della pubblica istruzione può promuovere, anche mediante iniziative da realizzare in collaborazione con il Servizio sanitario nazionale, attività di identificazione precoce da realizzare dopo i primi mesi di frequenza dei corsi scolastici, per individuare gli alunni a rischio di DSA. L'esito di tali attività non costituisce, comunque, una diagnosi effettiva di DSA.

Art. 4.

(Formazione nella scuola e nelle strutture sanitarie)

1. Al personale docente e direttivo delle scuole di ogni ordine e grado è assicurata una adeguata formazione riguardo alle problematiche relative alle DSA, nell'ambito dei programmi annuali di formazione già in essere, anche con ricorso a strumenti di *e-learning* per la formazione on line.

2. La formazione degli insegnanti deve garantire una conoscenza approfondita delle problematiche relative alle DSA, una sensibilizzazione per l'individuazione precoce e la capacità di applicare strategie didattiche adeguate.

3. Sono altresì assicurati l'adeguata formazione e l'aggiornamento degli operatori dei servizi sanitari preposti alla diagnosi e alla riabilitazione dei soggetti con DSA, anche nei casi di bilinguismo.

Art. 5.

(Misure educative e didattiche di supporto)

1. Gli alunni con segnalazione diagnostica di DSA hanno diritto a fruire di appositi provvedimenti dispensativi e compensativi nel corso dei cicli di istruzione.

2. Agli alunni con DSA è garantita l'applicazione di misure educative e di supporto che devono essere adottate in tutto il sistema di istruzione e di formazione, al fine di assicurare pari opportunità per il diritto allo studio e il successo formativo.

3. Le misure di cui ai commi 1 e 2 devono:

a) favorire l'uso di una didattica individualizzata e personalizzata, con forme efficaci e flessibili di lavoro scolastico che tengano conto anche di caratteristiche peculiari dei soggetti quali il bilinguismo, adottando una metodologia e una strategia educativa adeguate;

b) coltivare negli alunni una struttura positiva di apprendimento, aiutandoli a vivere l'apprendimento in condizioni di benessere;

c) favorire il successo scolastico;

d) prevedere tecniche compensative, comprendenti anche l'uso delle tecnologie informatiche e degli strumenti di apprendimento alternativi, nonché misure dispensative da alcune prestazioni non essenziali ai fini della qualità dei concetti da apprendere, oppure la possibilità di fruire di tempi più lunghi di esecuzione di quelli ordinari;

e) prevedere nei casi di alunni bilingui con DSA strumenti compensativi che favoriscano la comunicazione verbale e che, in particolare per l'insegnamento della lingua straniera, assicurino ritmi graduali e adeguati di apprendimento, prevedendo anche l'esonero dall'insegnamento della seconda lingua straniera, qualora prevista dal programma di studi;

f) essere sottoposte periodicamente a monitoraggio per valutarne l'efficacia e il raggiungimento degli obiettivi.

4. Al fine di evitare che gli alunni con DSA siano posti in condizioni di svantaggio rispetto agli altri alunni, a causa della loro lentezza o incapacità di decodifica e di produzione di testi, le misure di cui al comma 3 devono comunque garantire adeguate forme di verifica e di valutazione, anche tramite la possibilità di utilizzare strumenti e di usufruire di riduzioni delle prove oppure di tempi più lunghi di esecuzione.

Art. 6.

(Misure per l'attività lavorativa e sociale)

1. Alle persone con DSA sono assicurate uguali opportunità di sviluppo delle proprie capacità in ambito sociale e professionale.

2. I familiari di alunni con DSA impegnati nell'assistenza alle attività scolastiche a casa hanno diritto ad usufruire di orari di lavoro flessibili.

Art. 7.

(Disposizioni di attuazione)

1. Il Ministro della salute, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, provvede, con proprio decreto, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad emanare linee guida per la predisposizione di appositi protocolli regionali da stipulare entro i successivi sei mesi, per le attività di identificazione precoce di cui all'articolo 3, comma 7.

2. Il Ministro della pubblica istruzione, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, individua le modalità di formazione dei docenti di cui all'articolo 4.

3. Il Ministro della pubblica istruzione, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, individua le misure dispensative, compensative, educative e didattiche di supporto degli alunni con DSA, di cui all'articolo 5, che devono essere adottate in tutto il sistema nazionale di istruzione e formazione.

4. Il Ministro della pubblica istruzione, con il medesimo decreto di cui al comma 2, individua altresì forme di verifica e di valutazione finalizzate ad evitare condizioni di svantaggio degli alunni con DSA, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 5, comma 4.

Art. 8.

(Competenze delle regioni e delle province autonome)

1. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, in conformità ai rispettivi statuti e alle relative norme di attuazione nonché alle disposizioni del titolo V della parte seconda della Costituzione.

2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono a dare attuazione alle disposizioni della legge stessa.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1169

Art. 1.

1.100 (testo 2)
FRANCO Vittoria

«Art. 1.

(Riconoscimento e definizione di dislessia, disgrafia e discalculia)

1. La presente legge riconosce la dislessia, la disgrafia/disortografia e la discalculia, di seguito denominate DSA, quali difficoltà specifiche di apprendimento, che si manifestano in presenza di capacità cognitive adeguate, in assenza di patologie neurologiche e di deficit sensoriali.

2. La legge 5 febbraio 1992, n. 104, non trova applicazione nei confronti degli alunni affetti da DSA.

3. Ai fini della presente legge, la dislessia è un disturbo che si manifesta con una difficoltà nell'imparare a leggere, in particolare nella decifrazione dei segni linguistici, ovvero nella correttezza e nella rapidità di lettura.

4. Ai fini della presente legge, la disgrafia/disortografia è un disturbo che si manifesta con prestazioni grafiche scadenti e particolarmente scorrette.

5. Ai fini della presente legge, la discalculia è un disturbo che si manifesta con una difficoltà negli automatismi del calcolo e dell'elaborazione dei numeri.

6. La dislessia, la disgrafia/disortografia e la discalculia possono sussistere separatamente o insieme.

7. Le DSA impediscono l'utilizzo in maniera automatica e strumentale delle capacità di lettura, di scrittura e di calcolo e possono costituire una limitazione importante per alcune attività della vita quotidiana delle persone.

Art. 2.

(Finalità)

1. La presente legge persegue le seguenti finalità:

a) garantire il diritto all'istruzione e i necessari supporti agli alunni con DSA;

- b) favorire il successo scolastico e prevenire blocchi nell'apprendimento degli alunni con DSA, agevolandone la piena integrazione sociale e culturale;
- c) ridurre i disagi formativi ed emozionali per i soggetti con DSA;
- d) assicurare una formazione adeguata e lo sviluppo delle potenzialità degli alunni con DSA;
- e) adottare forme di verifica e di valutazione adeguate alle necessità degli alunni con DSA;
- f) sensibilizzare e preparare gli insegnanti ed i genitori nei confronti delle problematiche legate alle DSA;
- g) assicurare adeguate possibilità di diagnosi precoce, a partire dalla scuola dell'infanzia, e di riabilitazione per i soggetti con DSA;
- h) incrementare la comunicazione e la collaborazione tra famiglia, scuola e servizi sanitari durante tutto l'arco dell'istruzione scolastica.

Art. 3.

(Diagnosi e riabilitazione)

1. È compito delle scuole di ogni ordine e grado, comprese le scuole dell'infanzia, attivare, previa apposita comunicazione alle famiglie interessate, interventi tempestivi, idonei ad individuare i casi sospetti di DSA degli alunni.
2. Per gli alunni che, nonostante adeguate attività di recupero e di riabilitazione delle capacità fonologiche, presentano persistenti difficoltà, la scuola trasmette apposita comunicazione alla famiglia.
3. La diagnosi di DSA è effettuata nell'ambito dei trattamenti specialistici già assicurati dal Servizio sanitario nazionale a legislazione vigente ed è comunicata dalla famiglia alla scuola di appartenenza dell'alunno.
4. Il Ministero della pubblica istruzione può promuovere, anche mediante iniziative da realizzare in collaborazione con il Servizio sanitario nazionale, attività di identificazione precoce da realizzare dopo i primi mesi di frequenza dei corsi scolastici, per individuare gli alunni a rischio di DSA. L'esito di tali attività non costituisce, comunque, una diagnosi effettiva di DSA.

Art. 4.

(Formazione nella scuola e nelle strutture sanitarie)

1. Al personale docente e dirigenziale delle scuole di ogni ordine e grado, comprese le scuole dell'infanzia, è assicurata una adeguata formazione riguardo alle problematiche relative alle DSA, nell'ambito dei programmi annuali di formazione attivati a valere sulle disponibilità già previste per la formazione del personale del comparto scuola e dei dirigenti

scolastici, anche con ricorso a strumenti di *e-learning* per la formazione on line.

2. La formazione degli insegnanti deve garantire una conoscenza approfondita delle problematiche relative alle DSA, una sensibilizzazione per l'individuazione precoce e la capacità di applicare strategie didattiche adeguate.

Art. 5.

(Misure educative e didattiche di supporto)

1. Gli alunni con segnalazione diagnostica di DSA hanno diritto a fruire di appositi provvedimenti dispensativi e compensativi di flessibilità didattica nel corso dei cicli di istruzione.

2. Agli alunni con DSA le istituzioni scolastiche garantiscono, nell'ambito della loro autonomia didattica e organizzativa, ai sensi delle disposizioni vigenti, tutte le misure utili a:

a) favorire l'uso di una didattica individualizzata e personalizzata, con forme efficaci e flessibili di lavoro scolastico che tengano conto anche di caratteristiche peculiari dei soggetti, quali il bilinguismo, adottando una metodologia e una strategia educativa adeguate;

b) coltivare negli alunni una struttura positiva di apprendimento, aiutandoli a vivere l'apprendimento in condizioni di benessere;

c) favorire il successo scolastico;

d) prevedere tecniche compensative, che possono comprendere anche l'uso delle tecnologie informatiche e degli strumenti di apprendimento alternativi, già attivabili a valere sulle risorse specifiche disponibili a legislazione vigente nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, nonché misure dispensative da alcune prestazioni non essenziali ai fini della qualità dei concetti da apprendere, oppure la possibilità di fruire di tempi più lunghi di esecuzione di quelli ordinari;

e) prevedere, nei casi di alunni bilingui con DSA, strumenti compensativi che favoriscano la comunicazione verbale e che, in particolare per l'insegnamento della lingua straniera, assicurino ritmi graduali e adeguati di apprendimento, prevedendo anche l'esonero dall'insegnamento della seconda lingua straniera, qualora prevista dal programma di studi.

3. Le misure di cui al comma 2 devono essere sottoposte periodicamente a monitoraggio per valutarne l'efficacia e il raggiungimento degli obiettivi.

4. Al fine di evitare che gli alunni con DSA siano posti in condizioni di svantaggio rispetto agli altri alunni, a causa della loro lentezza o incapacità di decodifica e di produzione di testi, le misure di cui al comma 2 devono comunque garantire adeguate forme di verifica e di valutazione, anche tramite la possibilità di utilizzare strumenti in funzione di ausilio, ovvero l'assegnazione di tempi più lunghi di esecuzione.

5. Le misure di cui al presente articolo sono da attuare senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della finanza pubblica.

Art. 6.

(Misure per l'attività lavorativa e sociale)

1. Alle persone con DSA sono assicurate uguali opportunità di sviluppo delle proprie capacità in ambito sociale e professionale.

2. I familiari fino al primo grado di alunni con DSA impegnati nell'assistenza alle attività scolastiche a casa possono usufruire di orari di lavoro flessibili.

3. Le modalità di esercizio del diritto di cui al comma 2 sono demandate ai contratti collettivi nazionali di lavoro dei comparti interessati e non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 7.

(Disposizioni di attuazione)

1. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione e del Ministro della salute si provvede, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad emanare linee guida per la predisposizione di appositi protocolli regionali da stipulare entro i successivi sei mesi, per le attività di identificazione precoce di cui all'articolo 3, comma 4.

2. Il Ministro della pubblica istruzione, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, individua le modalità di formazione dei docenti di cui all'articolo

3. Il Ministro della pubblica istruzione, con il medesimo decreto di cui al comma 2, individua altresì forme di verifica e di valutazione finalizzate ad evitare condizioni di svantaggio degli alunni con DSA, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 5, comma 4.

Art. 8.

(Competenze delle regioni e delle province autonome)

1. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, in conformità ai rispettivi statuti e alle relative norme di attuazione nonché alle disposizioni del titolo V della parte seconda della Costituzione.

2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono a dare attuazione alle disposizioni della legge stessa.

Art. 9.

(Clausola di salvaguardia)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono comunque derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

